

Deliberazione della CONFERENZA DEI SERVIZI Protocollo 18893 /A1903A Data 23 /11/2016
Comune di Nichelino – Società Campi di Vinovo Spa – Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98, della l.r. n. 28/99 s.m.i. e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 – Applicazione dell’art. 16 comma 1 ultima parte – Conferenza dei Servizi, seduta del 21 novembre 2016.

Premesso che:

il giorno 21 del mese di novembre 2016 alle ore 10,45 circa si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano, 6 – Torino la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all’art. 9 comma 4 del d.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota prot. n. 17982/A1903A del 9/11/2016;

in data 7 luglio 2016, pervenuta in Regione Piemonte nella medesima data, la società Campi di Vinovo Spa, ai sensi dell’art. 16 comma 1, ultima parte della D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, ha presentato all’amministrazione comunale di Nichelino la richiesta di ridefinizione del centro commerciale classico Edificio A, tipologia G-CC2 di mq. 12.000 (autorizzato con DCS n. 13404/DA1701 del 15/07/2008), tramite la scomposizione delle medie strutture in esercizi di vicinato, della G-SM2 di mq. 7.500 in una G-SM2 di 6.200 mq ed una M-SE3 di 1.300 mq. e la modifica del numero degli esercizi commerciali, settore alimentare e non alimentare, ubicato in Strada dello Scarrone/Strada del Deboche in una localizzazione L2 del Comune di Nichelino;

la Conferenza dei Servizi, nella seduta istruttoria del 21/09/2016, dopo una approfondita discussione, decide di rinviare la propria deliberazione ad un’altra seduta, in attesa dell’acquisizione del parere vincolante della Giunta regionale previsto dalla DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 s.m.i.;

in data 7 novembre 2016 con Deliberazione n. 4-4154 la Giunta Regionale ha espresso, ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, in merito alla richiesta presentata dalla società Campi di Vinovo Spa con sede in Torino, Via Vincenzo Vela n. 42, il parere vincolante di conformità in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con l’utilità sociale, risultando interamente rispettati i limiti inderogabili indicati ai punti 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), del comma 2 ter dell’art. 6 della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 smi.

Preso atto che la Conferenza dei servizi, nella seduta del 21 novembre 2016, ha espresso, all’unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all’istanza presentata dalla società Campi di Vinovo Spa, per la ridefinizione del centro commerciale classico Edificio A, tipologia G-CC2 di mq. 12.000 (autorizzato con DCS n. 13404/DA1701 del 15/07/2008), tramite la scomposizione delle medie strutture in esercizi di vicinato, della G-SM2 di mq. 7.500 in una G-SM2 di 6.200 mq ed una M-SE3 di 1.300 mq. e la modifica del numero degli esercizi commerciali, settore alimentare e non alimentare, ubicato in Strada dello Scarrone/Strada del Deboche in una localizzazione L2 del Comune di Nichelino, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 per l’attivazione del centro commerciale classico di mq.

12.000, nn. 14224-14226-14228/2011 e n. 13099/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche e nelle DGR n. 14-797/2005 e n. 26-4232/2012 relative al “giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza” per la realizzazione degli insediamenti commerciali del Parco Commerciale “Mondojuve” ubicato nella localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo.

In particolare, le opere di viabilità previste in progetto devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell’attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d’obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;

- di prevedere il ritiro, da parte dell’Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni commerciali prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate “nuove autorizzazioni”, essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;

- di subordinare obbligatoriamente il rilascio dei permessi a costruire:

- all’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica prevista dall’art. 26 comma 7 e seguenti della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere:

- le prescrizioni dei punti precedenti;

- le mitigazioni e gli elementi progettuali previsti dalla DGR n. 14-797/2005 e dalla DGR n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il “giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza” relativo al Parco Commerciale “Mondojuve”;

- l’obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali, nell’ambito della localizzazione L2 nel rispetto dell’art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, autorizzati e/o autorizzandi insistenti all’interno della stessa localizzazione L2;

- di subordinare l’apertura del centro commerciale alla verifica che sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell’art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20/11/12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 19 della LR 28/99 e dell’art. 22 del d.lgs 114/98.

Udita la relazione del rappresentante della Regione Piemonte che ha dato lettura del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 4-4154 del 7 novembre 2016, in applicazione dell’art. 6 commi 2bis e 2ter della D.G.R. n. 43-29533 del 1.03.2000 come modificato dalla D.G.R. n. 44-6096 del 12/07/2013;

Udita la relazione di conformità del rappresentante dell’amministrazione comunale di Nichelino;

acquisito il parere di conformità del rappresentante della Città Metropolitana di Torino, pervenuto con nota prot. n. 134848 del 18/11/2016;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

visto l’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

visti gli artt. n. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012 e n. 3 del 15/03/2015 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114”;

visti gli artt. 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 “Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita”, come da ultimo modificati dall’allegato 3 della DGR n. 44-6096 del 12/07/2013 “Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 come da ultimo integrata e modificata dalla DGR n. 66-13719 del 20/03/2010” ;

vista la DCS n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 e n. 13852/DA1701 del 21/07/2008 di rilascio dell’autorizzazione amministrativa alla soc. Campi di Vinovo Spa per la ridefinizione del centro commerciale di mq. 12.000 (autorizzato dalla DCS n. 13097 del 5/11/2003), tramite l’accorpamento di due grandi strutture di vendita di mq. 4.500 e 3.000 in una grande struttura G-SM2 di 7.500 mq., 5 medie struttura M-SE1/2/3 per complessivi mq. 2365 e 14 esercizi di vicinato per complessivi mq. 2135;

vista l’autorizzazione amministrativa n. 1.513 rilasciata dal Comune di Nichelino per la ridefinizione del centro commerciale classico G-CC2 di mq. 12.000, situato nel Comparto A del Parco Commerciale “Mondojuve”;

viste le Deliberazioni n. 14-797 del 12.9.2005 e n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il “giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza” relativo al Parco Commerciale “Mondojuve”;

vista la proroga dell’autorizzazione n. 1513/2008 fino al 30/06/2018, rilasciata dal SUAP di Nichelino con prot. 5454 del 3/11/2014;

vista la Deliberazione n. 21- 4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per il riparto dell’onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell’art. 15 comma 11 bis della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006;

vista la l.r. n. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 “Atto di indirizzo inerente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98”;

visto l'art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i.;

vista la Deliberazione n. 4-4154 del 7 novembre 2016, con la quale la Giunta regionale ha espresso il parere vincolante previsto dall'art. 6 commi 2bis e 2ter della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 smi in riferimento all'istanza di autorizzazione amministrativa presentata dalla società Campi di Vinovo Spa;

dato atto che il presente provvedimento conclude la fase endoprocedimentale di competenza regionale, nel pieno rispetto del termine di 90 giorni a decorrere dal 1/09/2016, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi del 21/09/2016, preliminare all'assunzione del provvedimento finale di competenza comunale nei successivi trenta giorni, relativo al procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, ai sensi della D.G.R. 43-29533 del 1 marzo 2000 s.m.i.;

la Conferenza dei servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1) di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa presentata dalla Società Campi di Vinovo Spa, ai sensi degli artt. 15 comma 10 lett. c) e 16 comma 1 ultima parte della D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico Edificio A, tipologia G-CC2 di mq. 12.000 (autorizzato con DCS n. 13404/DA1701 del 15/07/2008), tramite la scomposizione delle medie strutture in esercizi di vicinato, della G-SM2 di mq. 7.500 in una G-SM2 di 6.200 mq. ed una M-SE3 di 1.300 mq. e la modifica del numero degli esercizi commerciali, settore alimentare e non alimentare, ubicato in Strada dello Scarrone/Strada del Debouche in una localizzazione L2 del Comune di Nichelino, avente le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale classico di 12.000, composto da:

1 grande struttura alimentare e non alimentare G-SM2 mq. 6200

1 media struttura non alimentari M-SE3 mq. 1300

48 es. di vicinato per complessivi mq. 4500

b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 20.970

c) fabbisogno parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia distributiva grande struttura centro commerciale classico (G-CC2) con superficie di vendita pari a mq 12.000, che deve essere non inferiore a n. 1699 posti auto corrispondente a mq 44.740 di cui almeno il 50% pubblici secondo quanto disposto dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 10.850, in relazione al 50% della superficie utile lorda nel rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i.; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree di carico e scarico merci mq. 2.766;

2) di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- facendo salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 per l'attivazione del centro commerciale classico di mq. 12.000, nn. 14224-14226-14228/2011 e n. 13099/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche e nelle DGR n. 14-797/2005 e n. 26-4232/2012 relative al "giudizio di compatibilità ambientale e

contestuale valutazione di incidenza” per la realizzazione degli insediamenti commerciali del Parco Commerciale “Mondojuve” ubicato nella localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo.

In particolare, le opere di viabilità previste in progetto devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell’attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d’obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;

- al preventivo ritiro, da parte dell’Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate “nuove autorizzazioni”, essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;

3) di subordinare obbligatoriamente il rilascio del permesso a costruire:

- all’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica prevista dall’art. 26 comma 7 e seguenti della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere:

- ▶ le prescrizioni dei punti precedenti;

- ▶ le mitigazioni e gli elementi progettuali previsti dalla DGR n. 14-797/2005 e dalla DGR n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il “giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza” relativo al Parco Commerciale “Mondojuve”;

- ▶ l’obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali, nell’ambito della localizzazione L2 nel rispetto dell’art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, autorizzati e/o autorizzandi insistenti all’interno della stessa localizzazione L2;

4) di subordinare l’apertura del centro commerciale alla verifica che:

il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell’art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 19 della LR 28/99 e dell’art. 22 del d.lgs 114;

5) di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d’uso.

Il Comune di Nichelino (TO) in ottemperanza al combinato disposto dell’art. 9 del D.lgs 114/98 e dell’art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione.

A norma dell’art. 13 comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano 6, Torino.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio Marocco